



Decreto Dirigenziale n. 435 del 31 dicembre 2021

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione Software Gestionale “CHIPFOOD” anno 2022 - Determina a contrarre e impegno di spesa.

IL PROPONENTE

- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;
- VISTA la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005;
- VISTO l’art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e la Legge n. 120 dell’11.9.2020;
- VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 11.2.2020;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23 dicembre 2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell’ERSU di Enna;
- VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Ente adottato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 15 del 29.3.2021 e approvato con D.D.S. n. 1086 del 22.6.2021 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione;
- CONSIDERATO che questo ERSU per l’erogazione del servizio ristorazione, dei servizi trasporti (urbano, extraurbano e urbano gratuito) e dei servizi culturali utilizza il sistema gestionale denominato “Chipfood”;
- CONSIDERATO che il suddetto sistema (componente software e componente hardware) è stato realizzato e implementato negli anni secondo le esigenze dell’ente, realizzando la totale integrazione con l’applicativo “Borse di studio”, al fine di consentire l’aggiornamento in *real time* delle autorizzazioni per l’accesso ai servizi e la concessioni di benefici derivanti dalla procedura concorsuale “Borse di Studio e altri benefici”;
- CONSIDERATO che il sistema nel suo complesso necessita di assistenza e manutenzione continua, sia della componente software che della componente hardware, onde assicurare la regolare erogazione e gestione dei servizi agli studenti, nel pieno godimento del diritto allo studio;
- VISTA la nota prot. n. 7116 del 31/12/2021 con la quale è stato proposto l’affidamento per l’anno 2022 del servizio di manutenzione e assistenza del gestionale “Chipfood” alla ditta Clock srl, produttrice e

titolare esclusivista del suddetto gestionale, alle condizioni tecnico-economiche dell'allegato schema di contratto;

CONSIDERATO che la suddetta ditta con nota assunta a protocollo al n. 7119 del 31/12/2021 ha accettato di prestare per l'anno 2022, i servizi di assistenza e manutenzione, nonché i servizi aggiuntivi richiesti alle seguenti condizioni tecnico-economiche proposte dall'Ente;

VISTO lo schema di contratto elaborato dall'ufficio tecnico che regola il rapporto contrattuale tra la ditta Clock srl e l'Amministrazione;

VISTI l'art. 31 e l'art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e l'art. 1, c. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020;

CONSIDERATO che con DURC onLine prot. INAIL_28961167 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Clock srl, scadenza validità 05/01/2022;

CONSIDERATO che per procedere all'affidamento del servizio in questione è necessario assumere sul bilancio di previsione 2021-2023, esigibilità 2022, rispettivamente l'impegno di € 7.930,00, IVA compresa, sul capitolo di spesa n. 1142.1 e di € 3.050,00, sul capitolo di spesa n. 1139.1;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento;

PROPONE

- di avviare, con valenza di determina a contrarre, ex art. 32, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016, la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, del servizio di manutenzione e assistenza gestionale "ChipFood", sul capitolo di spesa n. 1142.1 del bilancio di previsione 2021-23, esigibilità 2022;
- di approvare lo schema di contratto che regola il rapporto contrattuale tra L'ERSU di Enna e la ditta affidataria del servizio che allegato al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- di nominare un Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs n. 50/2016 tra i funzionari dell'ERSU di Enna;
- di assumere l'impegno di complessivi € 10.980,00, IVA compresa, sul bilancio di previsione 2021-2023, esigibilità 2022, in quanto ad € 7.930,00 sul capitolo di spesa n. 1142.1 ed € 3.050,00 sul capitolo 1139.1.

Il Proponente

Funzionario Direttivo
F.to Ing. Graziella Bonomo

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l'area della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.46 del 6.11.2019;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23.12.2020 con la quale sono state conferite allo stesso le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2019, al fine dell'adozione del provvedimento finale;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento

DECRETA

- Art. 1) È avviata, con valenza di determina a contrarre, ex art. 32, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016, la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, del servizio di manutenzione e assistenza gestionale "ChipFood", sul capitolo di spesa n. 1142.1 del bilancio di previsione 2021-23, esigibilità 2022.
- Art. 2) È nominato Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs n. 50/2016, l'Ing. Graziella Bonomo, funzionario direttivo dell'ERSU di Enna.
- Art. 3) È approvato lo schema di contratto che regola il rapporto contrattuale tra l'ERSU di Enna e la ditta Clock srl in ordine all'affidamento del servizio in questione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale.
- Art. 4) È assunto l'impegno di complessivi € 10.980,00, IVA compresa, sul bilancio di previsione 2021-2023, esigibilità 2022, in quanto ad € 7.930,00 sul capitolo di spesa n. 1142.1 ed € 3.050,00 sul capitolo 1139.1.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso Decreto sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenti".

Il Dirigente coordinatore
F.to Dott. Filippo Fiammetta



Registro Atti d'Ufficio n. _____

del _____

CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONALE "CHIPFOOD" PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI SERVIZI EROGATI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI .CIG. _____

Il presente contratto regola i rapporti

TRA

l'ERSU Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Enna – via Mulino a Vento, 9, codice fiscale 91034900869 e Partita Iva 01137640866, nella persona del Dirigente Coordinatore dott. Filippo Fiammetta, da una parte, che d'ora in avanti sarà indicato semplicemente "Committente"

E

la **CLOCK S.r.l.** con sede legale in Palermo, Via C. Lancia n. 41 - 90138 Palermo (PA) P.IVA 04790330825, rappresentata da Caronia Francesco Paolo, nato a Palermo il 24/11/1966, nella qualità di Amministratore Unico.

Premesso

- Che la CLOCK srl è già stata fornitrice del sistema "CHIPFOOD" per la gestione, l'autorizzazione e il controllo del servizio ristorazione erogato dall'ERSU di Enna agli studenti universitari;
- Che con D.D. XXX del XX/12/2021 è stato approvato lo schema di contratto per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza del gestionale Chipfood in questione per l'anno 2022;

Si conviene e si stipula

ART. 1 Oggetto del presente contratto è la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza del sistema gestionale "CHIPFOOD", utilizzato per l'autorizzazione degli accessi ai servizi erogati agli studenti universitari iscritti all'Università di Enna "Kore" .

ART. 2 La Ditta CLOCK srl si impegna a mantenere/aggiornare e all'occorrenza sostituire, le apparecchiature sw e hw di seguito indicate:

- a. Licenza e Software di gestione CHIPFOOD versione server.
- b. Licenza e Software di gestione CHIPFOOD versione client PC per max. 10 posti di lavoro.
- c. Max 3 scanner biometrici per PC.
- d. Max 3 lettori di smartcard per PC.
- e. Max 12 terminali POS per l'erogazione del servizio (compresi terminali di servizio/sostituzione).
- f. Max 10 scanner biometrici per terminali POS (compresi scanner di servizio/sostituzione).
- g. Max 1 stampante termografica a colori per la stampa delle carte studente.

- h. Max 2 sistemi di acquisizione video PC per foto tesserino.
- i. Servizio di assistenza software su tutto il software fornito.
- j. Servizio di assistenza hardware su tutte le apparecchiature fornite.
- k. Fornitura di n. 2 nastri per stampante termografica.

ART. 3 Modalità di erogazione del servizio di assistenza: la CLOCK srl si impegna ad erogare il servizio di assistenza software ed hardware per quanto dettagliatamente descritto all'ART 2, con le seguenti modalità :

- a. Assistenza diretta presso la sede dell'ERSU di Enna per complessive 96 ore annuali
- b. Teleassistenza a mezzo collegamento remoto per complessive 250 ore annuali.
- c. Assistenza telefonica illimitata.
- d. Assistenza via email Illimitata.
- e. Assistenza e manutenzione delle apparecchiature fornite presso la sede della CLOCK .
- f. I tempi d'intervento sono stabiliti entro 48 ore lavorative successive alla chiamata.
- g. La fornitura dei nastri di cui al punto k del superiore ART. 2 sarà concordata con l'Ufficio Tecnico sulla base delle richieste dell'ufficio preposto al rilascio ERSU CARD.

ART. 4 Servizi aggiuntivi: La ditta CLOCK per l'anno 2022, oltre alle attività/servizi di cui al superiore ART. 2, svolte secondo le modalità di cui all'ART. 3, fornirà un servizio di hosting e migrazione dei dati dall'attuale server allocato nella infrastruttura dell'ERSU. La fornitura e migrazione dati dovranno essere completati entro il mese di gennaio 2022.

Sarà cura della ditta mantenere attive tutte le licenze e i servizi connessi con operatori terzi al fine di garantire la funzionalità h24 del servizio di hosting. E' cura, altresì, della ditta assicurare le operazioni di backup dei dati. La CLOCK srl si impegna ad effettuare eventuali aggiornamenti, in accordo con l'Ufficio Tecnico, compatibili con l'architettura software attualmente in uso.

ART. 5 Esclusioni: dal presente contratto rimangono esclusi la fornitura di apparecchiature oltre quelle previste all'ART 2, l'installazione/reinstallazione del software a seguito di guasti volontari provocati dagli operatori, da virus informatici o assimilabili, l'assistenza hardware su PC/Server/stampanti e quanto altro non oggetto del presente contratto, l'assistenza software su sistemi operativi, software applicativi non oggetto del presente contratto, opere murarie, impianti elettrici, cablaggi di rete etc., analisi e consulenza su altri applicativi anche se convergenti con CHIPFOOD o erogatori di informazioni per l'integrazione dei servizi e tutto ciò che non è esplicitamente menzionato e previsto dal presente contratto.

ART. 6 Durata del contratto: fissata in anni 1 (uno) a partire dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022.

ART. 7 Corrispettivo Economico: Il compenso da corrispondere alla CLOCK S.r.l. per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto resta concordemente fissato in € 9.000,00, oltre IVA, e specificatamente distinto in € 6.500,00 per le attività di cui ai superiori ART. 2 e ART. 3, ed € 2.500,00 per le attività di cui all'ART. 4.

ART. 8 Risoluzione del contratto: L'ERSU può risolvere il presente contratto nelle seguenti condizioni:

- a. In caso di profonda e radicale variazione delle norme nazionali e/o regionali che disciplinano il diritto allo studio universitario e nella fattispecie l'erogazione del servizio mensa.
- b. Eventuale soppressione dell'ente per il diritto allo studio di Enna.

Nei casi suddetti la risoluzione avverrà senza nessuna richiesta da parte di CLOCK srl.

ART. 9 Garanzia: la CLOCK srl si impegna ad apportare o fare apportare ai programmi, tutte le modifiche e le correzioni comunque necessarie ad ovviare ad imperfezioni o errori ad essa imputabili e segnalati dall'ERSU. Si impegna, altresì, a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature fornite fatto salvo la normale usura.

ART. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari: La Ditta contraente si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, si avrà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. La Ditta si impegna a inserire le clausole relative al presente articolo, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti. Ove abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopracitato articolo 3, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 11 Modalità di fatturazione e pagamenti: Nel presente contratto vengono stabilite due tipologie di pagamento di seguito elencate :

- a. Fornitura servizio di Hosting e migrazione dati: il corrispettivo complessivo di € 2.500,00, oltre IVA, che comprende il servizio di hosting server e migrazione dei dati dall'attuale piattaforma, sarà fatturato a conclusione e collaudo delle attività di migrazione.
- b. Servizio di manutenzione gestionale: il costo pattuito per il servizio di manutenzione software e hardware di € 6.500,00, oltre IVA, sarà fatturato in due semestralità anticipate, entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio.

Le fatture emesse in formato elettronico dovranno essere intestate a:

ERSU di Enna-Via Mulino a vento n° 9-94100 Enna

Part. IVA 01137640866 - Codice Fiscale 91034900869 -Cod. Ufficio: UFFIBD

I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva anche mediante il sistema Equitalia servizi s.p.a. in conformità alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 03/10/2006 n. 262 convertito in L. n.286/2006 e s.m.i.. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario intestato all'Impresa, secondo le modalità previste in materia di contabilità degli Enti Pubblici.

ART. 12 Sono a carico del professionista tutte le spese per l'espletamento dell'incarico quali trasferte, compensi e spese per eventuali collaborazioni utilizzate nonché per la partecipazione del professionista agli incontri presso la sede dell'Ente.

ART. 13 Garanzie definitive: ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D. Lgs 50/2016 alla ditta non è richiesta la costituzione di "garanzie definitive" in quanto la ditta CLOCK srl oltre che fornitrice dei servizi di cui al presente contratto è produttrice degli stessi.

ART. 14 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza: E' fatto obbligo alle parti dell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si impegnano al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei dati personali di cui vengano in possesso. Il committente si impegna, altresì e a non utilizzare i suddetti dati per fini propri, o comunque, per fini non connessi con l'espletamento dell'appalto. È facoltà del committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 15 Registrazione: Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma 40 del T.U. dell'imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131. Sono a carico del professionista tutte le spese per l'eventuale registrazione e tutte le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanza delle medesime, viene stabilita essere a carico del professionista incaricato.

ART. 16 Norme generali: Per quanto espressamente non previsto nel presente contratto si fa riferimento a quanto disposto in materia dal Codice Civile.

ART. 17 Competenza Territoriale: Per ogni e qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, le parti espressamente convengono la competenza esclusiva del Foro di Enna.

ART. 18 Clausola Arbitrale : Qualsiasi controversia insorgente fra le parti verrà demandata al giudizio di un Arbitro unico che le parti nomineranno concordemente. Nel caso non si raggiunga l'accordo per la nomina dell'Arbitro unico, o nel caso una delle parti resti inerte, la parte diligente potrà rivolgersi al Presidente del Tribunale di Enna affinché nomini l'Arbitro. La decisione dell'Arbitro unico dovrà essere depositata, salvo proroga concordata tra le parti, entro il centesimo giorno dalla nomina dello stesso.

Enna, _____

ERSU di Enna

CLOCK srl (timbro e firma)